Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 novembre 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 ottobre 1981, n. **615**.

Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facoltà, con delibera adottata in conformità a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, può procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorché non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione ».

Art. 2.

Gli incaricati stabilizzati in servizio presso l'Università italiana per stranieri di Perugia che conseguano il giudizio di idoneità di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere inquadrati, con il loro consenso e su chiamata dell'Università stessa, quali professori associati presso l'Università italiana per stranieri di Perugia.

Art. 3.

I docenti dei gruppi di conversazione dell'Università Italiana per stranieri di Perugia, ancorché di madre lingua italiana, sono equiparati ai lettori di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54, ai fini dell'inquadramento mediante giudizio di idoneità nel ruolo dei ricercatori universitari, di cui all'articolo 58, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono assegnati all'Università italiana per stranieri di Perugia e non possono essere trasferiti ad altra università.

Art. 4.

L'Università italiana per stranieri di Perugia, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a predisporre le modifiche statutarie che si rendessero necessarie per l'attuazione dei precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5.

Il servizio prestato dai professori universitari che abbiano conseguito la nomina ad ordinario, quali docenti di un corso di ricerca presso l'Istituto nazionale di alta matematica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 maggio 1976, n. 257, è considerato valido agli effetti della carriera e del trattamento economico, e viene computato quale servizio ordinario ai fini dell'autorizzazione a dedicarsi periodicamente ad esclusiva attività di ricerca scientifica di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'opzione deve essere esercitata entro il 30 settembre 1982 e produce effetto fino alla conclusione dell'anno accademico nel corso del quale lo stato di aspettativa sia cessato. Entro un mese da tale cessazione l'opzione deve essere nuovamente esercitata.

Le opzioni già effettuate per il regime a tempo pieno o a tempo definito per l'anno accademico 1981-82, dai professori che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere modificate, con validità limitata a tale anno accademico, entro il 31 ottobre 1981.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data in Ancona, addì 30 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 ottobre 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Voxson, in Roma, alla procedura d'amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la sentenza in data 7 ottobre 1981 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Voxson, con sede in Roma, via di Tor Cervara n. 286, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Voxson e sia autorizzata la continuazione all'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Voxson, con sede in Roma, via di Tor Cervara n. 286, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Emmanuele Morici, nato a Roma il 24 marzo 1922.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(6311)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 ottobre 1981.

Modificazione alla suddivisione del territorio della regione Emilia-Romagna in distretti scolastici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 14 giugno 1976, istitutivo dei distretti scolastici nella regione Emilia-Romagna;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Esaminata la delibera n. 106 del 13 ottobre 1981 della giunta della regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto: « Proposta al Ministro della pubblica istruzione di variazione di ambiti distrettuali in relazione alle U.S.L. della regione »;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nella regione Emilia-Romagna;

Considerata la necessità di apportare variazioni alla ripartizione del territorio del comune di Bologna e dei comuni limitrofi rispetto alla proposta della regione Emilia-Romagna, al fine di far coincidere la ripartizione in distretti scolastici con quella delle unità sanitarie locali come previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, evitando così anche il manifestarsi del divario tra popolazione residente e ricettività delle strutture scolastiche, il conseguente fenomeno di pendolarismo degli alunni tra distretto e distretto e le difficoltà di programmazione nel settore scolastico e in quelli connessi come evidenziato dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica;

Decreta:

Il decreto ministeriale 2 aprile 1976 è modificato nel seguente modo:

Il comune di Baiso è trasferito dal distretto n. 14 con sede a Castelnovo ne' Monti al distretto n. 13 con sede a Scandiano.

Il territorio del comune di Bologna è così ripartito:

Distretto n. 24 *con sede a Bologna* e comprendente i quartieri: Borgo Panigale, Marconi, Barca, Costa-Saragozza, Malpighi, Saffi, Santa Viola del comune di Bologna e i comuni di Anzola dell'Emilia e Calderara di Reno.

Distretto n. 25 *con sede a Bologna* e comprendente i quartieri: Lame, Corticella, Bolognina, San Donato, San Vitale e Irnerio del comune di Bologna e i comuni di Castel Maggiore e Granarolo.

Distretto n. 26 *con sede a Bologna* e comprendente i quartieri: Murri, Mazzini, San Rufillo, Galvani e Colli del comune di Bologna.

Il distretto n. 27 con sede a Bologna è soppresso. I distretti n. 22 (San Giovanni in Persiceto), n. 23 (San Giorgio di Piano), n. 31 (Budrio) sono modificati in conseguenza dell'aggregazione dei comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Castel Maggiore e Granarolo ai distretti con sede a Bologna.

Il distretto n. 28 con sede a Sasso Marconi è soppresso. Il comune di Sasso Marconi è trasferito al distretto n. 29 con sede a Casalecchio di Reno. I comuni di Castiglione dei Pepoli, Marzabotto, San Benedetto Val di Sambro, Vergato, Monzuno e Grizzana sono trasferiti al distretto n. 30 con sede a Porretta Terme.

Il comune di Castel San Pietro Terme è trasferito dal distretto n. 32 con sede a Castel Pietro Terme al distretto n. 33 con sede ad Imola.

Il distretto n. 32 ha sede nel comune di San Lazzaro di Savena.

Il comune di Bondeno è trasferito dal distretto n. 34 con sede a Cento al distretto n. 35 con sede a Ferrara.

Roma, addì 21 ottobre 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1981
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 114

(6309)

DECRETO 21 ottobre 1981.

Nuova suddivisione del territorio della regione Basilicata in distretti scolastici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1976, istitutivo dei distretti scolastici nella regione Basilicata;

Esaminata la delibera n. 202 del 16 ottobre 1981 del consiglio regionale della regione Basilicata, avente ad oggetto: « Ridelimitazione territoriale dei distretti scolastici della Basilicata », che approva l'adeguamento dei distretti scolastici agli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, definiti nella tabella *A* allegata alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nella regione Basilicata in merito alla sopracitata legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta regionale oggetto della delibera sopracitata ed emanare, per ragioni di organicità, un unico decreto comprendente le variazioni alla ripartizione del territorio della regione Basilicata prevista dal decreto ministeriale 3 marzo 1976 e la parte di quest'ultimo decreto che rimane immutata;

Decreta:

Il territorio della regione Basilicata è suddiviso nei seguenti distretti scolastici:

Distretto n. 1 *con sede a Lavello* e comprendente i comuni di: Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo S. Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Ripacandida, Rionero in Vulture, Ruvo del Monte, S. Fele, Venosa.

Distretto n. 2 *con sede a Potenza* e comprendente i comuni di: Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella, Brindisi di Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Laurenzana, Muro Lucano, Oppido Lucano, Pierno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Ruoti, San Chirico Nuovo, S. Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Trivigno, Vaglio di Basilicata, Vietri di Potenza, Filiano.

Distretto n. 3 *con sede a Moliterno* e comprendente i comuni di: Armento, Brienza, Corleto Perticara, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno di Lucania, Roccanova, S. Arcangelo, S. Chirico Raparo, S. Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Spinoso, Tramutola, Viggiano.

Distretto n. 4 *con sede a Lauria* e comprendente i comuni di: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Episcopia, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, Trecchina, Viggianello.

Distretto n. 5 *con sede a Senise* e comprendente i comuni di: Calvera, Carbone, Castronuovo S. Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Fardella, Francavilla sul Sinni, Noepoli, S. Costantino Albanese, S. Paolo Albanese, S. Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova del Pollino.

Distretto n. 6 *con sede a Matera* e comprendente i comuni di: Bernalda, Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Oliveto L., Pomarico, Salandra, Tricarico.

Distretto n. 7 *con sede a Montalbano Jonico* e comprendente i comuni di: Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano J., Nova Siri, Policoro, Rotondella, S. Giorgio L., S. Mauro Forte, Scanzano, Stigliano, Tursi, Valsinni, Pisticci.

Roma, addì 21 ottobre 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1981
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 113

(6310)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 ottobre 1981.

Modificazioni al regolamento per l'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, lettera *b*), dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175;

Visto il regolamento dell'attività statutaria dell'Ente approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 19 novembre 1977) e modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 dell'8 febbraio 1980);

Vista la deliberazione assunta in data 28 giugno 1981 con la quale il consiglio nazionale dell'Ente ha modificato gli articoli 2, 7, 9, 17, 19, 20, 23, 27 del citato regolamento;

Atteso che la copertura dei maggiori oneri finanziari conseguenti alle variazioni introdotte dalla suindicata deliberazione risulta assicurata dall'aumento del contributo individuale a carico degli iscritti a far tempo dal 1° gennaio 1981;

Ritenuta l'opportunità di approvare la deliberazione suddetta;

Decreta:

E' approvata l'allegata deliberazione del consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, adottata in data 28 giugno 1981, con la quale sono stati modificati gli articoli 2, 7, 9, 17, 19, 20, 23, 27 del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1981

Il Ministro: DI GIESI

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 1981, N. 5, DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' STATUTARIA.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Considerate le istanze della categoria volte ad ottenere miglioramenti al trattamento pensionistico;

Preso atto della deliberazione assunta dal consiglio nazionale in data 7 dicembre 1980 mediante la quale è stato deciso di conferire incarico agli attuari consulenti dell'Ente di predisporre un nuovo bilancio tecnico al fine di realizzare i benefici previdenziali sollecitati dalla categoria;

Viste le risultanze dell'anzidetto bilancio tecnico le quali hanno posto in luce la possibilità di attuare i seguenti miglioramenti del trattamento previdenziale:

1) facilitazioni contributive per i farmacisti infratrentenni;

2) aumento delle aliquote di pensione spettanti ai superstiti;

3) concessione di un assegno integrativo per ogni anno di contribuzione all'Ente scoperto da altra forma obbligatoria di previdenza per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;

4) riapertura in via permanente dei termini per il riscatto degli anni di laurea;

Tenuto conto che i suddetti miglioramenti possono essere realizzati solo mediante la revisione delle quote contributive individuali;

Attesa la necessità di procedere alla revisione delle norme regolamentari;

Su proposta del consiglio di amministrazione;

Ai sensi dell'art. 7 dello statuto dell'Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 6 febbraio 1976;

Delibera

di apportare al regolamento dell'attività statutaria dell'Ente approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1980, le seguenti ulteriori modificazioni:

Art. 2 (integrato) - Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I contributi previdenziali dovuti dal farmacista che non abbia superato i 30 anni sono ridotti di un terzo; a tal fine l'età viene determinata al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono le quote contributive ».

Art. 7 (sostituito). — L'importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1° gennaio 1981 è pari a lire:

a) 192.530 per ciascuno dei primi 15 anni di contribuzione;

b) 135.915 per ciascun anno di iscrizione e contribuzione compreso tra il 16° e il 40° salvo la eventuale riduzione di cui al successivo art. 21;

c) 45.305 per ciascun anno di contribuzione versato a titolo di riscatto aggiuntivo in base alla norma in vigore sino al 30 giugno 1973.

L'importo annuo della pensione base diretta di cui al punto *a*) che precede, non può essere inferiore a L. 2.887.950 salvo la eventuale riduzione di cui al successivo art. 21.

Art. 9 (integrato) - Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Eventuali quote contributive annuali versate dopo il pensionamento per anzianità non determinano aumento del trattamento pensionistico liquidato ».

Art. 17 (sostituzione quarto comma) - Il quarto comma è così sostituito:

« A partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione la pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione relativa al dante causa:

80 per cento per un solo superstite;

100 per cento per due o più superstiti ».

Art. 19 (sostituito ed integrato) - Il primo comma è così modificato:

« A partire dal 1° gennaio 1981 tutte le pensioni liquidate o comunque spettanti vengono riliquidate in base al disposto del precedente art. 7 con il rispetto del secondo comma dello stesso articolo ».

Sono inoltre aggiunti i seguenti comma:

« A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione è corrisposto — per ogni annualità di contribuzione alla pensione base effettiva antecedente al pensionamento e per ogni annualità riscattata ai fini della pensione base medesima, purché le annualità stesse non risultino coperte da altra forma obbligatoria di previdenza per l'invalidità, vecchiaia e superstiti — un assegno integrativo consistente in una maggiorazione pari all'1% della pensione globale spettante.

Il numero degli anni utili ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene determinato sommando tutti i periodi validi e considerando la frazione finale superiore a sei mesi come anno intero; quella inferiore si trascura.

Il numero complessivo degli anni utili riconosciuti dallo Ente ai predetti fini costituisce il "parametro individuale" di riferimento per la corresponsione dell'assegno integrativo.

I periodi contributivi successivi al pensionamento non modificano il "parametro individuale" accertato al momento del pensionamento stesso.

Il farmacista o il superstite per l'ottenimento dell'assegno integrativo deve inoltrare al momento del pensionamento domanda all'Ente che dovrà essere corredata da idonea documentazione.

Per i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, i termini di presentazione della domanda, per l'ottenimento dell'assegno integrativo, scadono improrogabilmente entro sei mesi dalla suddetta data ».

Art. 20 (comma primo, secondo, terzo e sesto sostituiti) - Il primo comma è così sostituito:

« Agli iscritti all'Ente è data facoltà di riscattare la durata del corso di studi universitari, fino ad un massimo di 4 anni per la laurea o il diploma ».

Il secondo comma è così sostituito:

« L'importo relativo ad ogni anno da riscattare si determina in base all'età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda di riscatto, applicando alla misura del contributo previdenziale intero annuo vigente alla stessa data, i seguenti coefficienti:

Età	Coefficiente
Fino a 30 anni	0,66
da 31 a 39 anni	1
da 40 a 44 anni	1,4
da 45 a 49 anni	1,9
da 50 a 54 anni	2,5
da 55 anni ed oltre	3,2

Il terzo comma è così sostituito:

« Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione il farmacista, a qualsiasi titolo pensionato, può effettuare il riscatto degli anni di laurea purché risulti iscritto all'Ente al momento della presentazione della domanda; il relativo coefficiente è "3,2" ».

Il sesto comma è così sostituito:

« Il riscatto si compie mediante versamento di un importo pari al contributo in vigore sino al 7 febbraio 1981 ».

Art. 23 (sostituito ed integrato) - Il primo comma è identico.

Il secondo comma è così sostituito:

« L'adesione alla previdenza aggiuntiva si effettua presentando domanda all'Ente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale l'interessato intende iscriversi; per gli anni successivi, in mancanza di esplicita rinuncia, da presentare entro lo stesso termine del 31 dicembre, l'adesione si intende confermata ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente terzo comma:

« I farmacisti che si iscrivono per la prima volta all'albo professionale hanno facoltà di chiedere l'iscrizione alla pensione aggiuntiva con la stessa decorrenza della pensione base; la relativa domanda dovrà pervenire all'Ente a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dalla data di iscrizione all'albo stesso ».

Il terzo e il quarto comma sono invariati e diventano rispettivamente quarto e quinto comma.

Il sesto comma già quinto, è così modificato:

« L'importo relativo ad ogni anno da riscattare si determina in base all'età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda di riscatto applicando, alla misura del contributo della pensione aggiuntiva vigente alla stessa data, i coefficienti indicati al secondo comma dell'art. 20 ».

Il settimo comma già sesto, è così modificato:

« Per i farmacisti già pensionati alla data di pubblicazione della presente deliberazione si applicano, per il riscatto degli anni di laurea ai fini della pensione aggiuntiva, le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 20 ».

L'ottavo comma già settimo resta invariato.

Art. 27 (secondo comma sostituito - aggiunto un altro comma) - Il secondo comma è così sostituito:

« A richiesta dell'interessato il pagamento del valore di riscatto può essere rateizzato, gravato degli interessi al tasso del 6% annuo, fino ad un massimo di 10 annualità e comunque per un periodo non eccedente il compimento del 65° anno di età e del 40° anno di contribuzione, da parte del richiedente ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

« Per tutte le domande di pagamento dei valori di riscatto in forma rateizzata, pervenute prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, il tasso d'interesse resta confermato nella misura in vigore alla data di presentazione della relativa domanda pari al 4,50% annuo ».

Delibera inoltre

di determinare con decorrenza 1° gennaio 1982, a fronte degli oneri conseguenti alle modifiche regolamentari di cui alla presente delibera, la misura dei contributi dovuti dagli iscritti all'Ente per la gestione previdenza nei seguenti nuovi importi:

L. 10.000 quota iscrizione « una tantum »;
L. 450.000 contributo pensione base;
L. 765.000 contributo pensione aggiuntiva.

La presente deliberazione è stata dattiloscritta con nastro indelebile ai sensi di legge.

Il presidente: ZAPPALÀ

Il segretario: SCAMARDELLA

(6125)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 ottobre 1981.

Ampliamento delle categorie degli atti e documenti ammessi al pagamento dell'imposta di bollo mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine elettriche bollatrici nonchè in modo virtuale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la nuova disciplina dell'imposta di bollo;

Vista la tariffa, allegato *A*, parte prima, annessa al predetto decreto presidenziale, nella quale sono indicati gli atti ed i documenti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1973 n. 416289, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'11 agosto 1973) con cui sono stati determinati gli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine elettriche bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1978, n. 290984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978), con cui sono state apportate alcune modificazioni al cennato decreto ministeriale 5 luglio 1973;

Visto il proprio decreto 7 giugno 1973, n. 415606, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 23 luglio 1973) con cui sono state determinate le categorie degli atti e documenti per i quali, su richiesta degli interessati, può essere consentito che il pagamento dell'imposta di bollo venga effettuato in modo virtuale anziché in modo ordinario o straordinario come previsto dalla citata tariffa;

Visto il proprio decreto 25 luglio 1975, n. 400510, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 agosto 1975) con cui sono state ampliate le predette categorie di atti e documenti;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposta di bollo, che ha aggiunto l'art. 20-*bis* alla citata tariffa;

Ritenuta la necessità di consentire il pagamento dell'imposta di bollo mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine elettriche bollatrici nonché in modo virtuale, per gli atti e documenti di cui al predetto art. 20-*bis;*

Decreta:

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1973 n. 416289, di cui alle premesse, dopo il numero « 20 » è aggiunto « 20-*bis* ».

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1973, n. 415606, di cui alle premesse, è aggiunto il seguente periodo: « art. 20-*bis* — Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende ed istituti di credito ».

Art. 3.

Le autorizzazioni al pagamento dell'imposta di bollo mediante l'impiego di macchine elettriche bollatrici od in modo virtuale — già accordate per gli atti e documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa allegato *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 — sono valide anche per gli atti e documenti indicati nell'art. 20-*bis* della stessa tariffa.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: FORMICA

(6323)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3017/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981, relativo all'adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 3018/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981, relativo all'applicazione nella Comunità degli importi riveduti applicabili alle prove documentali previste dal protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo provvisorio fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale.

Regolamento (CEE) n. 3019/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 435/80 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei Paesi e territori d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 3020/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3237/76 concernente l'applicazione anticipata degli allegati tecnici e l'utilizzazione anticipata del modello di carnet TIR della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR), fatta a Ginevra il 14 novembre 1975.

Regolamento (CEE) n. 3021/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981, che adatta, a seguito dell'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 1108/70 che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Regolamento (CEE) n. 3022/81 della commissione, del 22 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3023/81 della commissione, del 22 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3024/81 della commissione, del 22 ottobre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3025/81 della commissione, del 22 ottobre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3026/81 della commissione, del 22 ottobre 1981, che modifica gli importi compensativi monetari per quanto concerne taluni prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3027/81 della commissione, del 22 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2630/81 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3028/81 della commissione, del 22 ottobre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3029/81 della commissione, del 22 ottobre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3030/81 della commissione, del 22 ottobre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3031/81 della commissione, del 22 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3032/81 della commissione, del 22 ottobre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3033/81 della commissione, del 22 ottobre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3034/81 della commissione, del 22 ottobre 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3035/81 della commissione, del 22 ottobre 1981, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 302 *del* 23 *ottobre* 1981.

(296/C)

Regolamento (CEE) n. 3036/81 della commissione, del 23 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3037/81 della commissione, del 23 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3038/81 della commissione, del 23 ottobre 1981, recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di pomodori freschi o refrigerati, della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (1981-82).

Regolamento (CEE) n. 3039/81 della commissione, del 23 ottobre 1981, che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di carote e cipolle della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originarie degli Stati ACP (1982).

Regolamento (CEE) n. 3040/81 della commissione, del 23 ottobre 1981, che deroga al regolamento (CEE) n. 858/78, che stabilisce particolari modalità d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata della restituzione nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 3041/81 della commissione, del 23 ottobre 1981, che stabilisce talune misure transitorie in materia di trasferimenti di quote nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3042/81 della commissione, del 23 ottobre 1981, che accorda la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati.

Regolamento (CEE) n. 3043/81 della commissione, del 21 ottobre 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 3044/81 della commissione, del 23 ottobre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ossidi di titanio della voce 28.25 della tariffa doganale comune, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3045/81 della commissione, del 23 ottobre 1981, che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di uve da tavola originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3046/81 della commissione, del 23 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3047/81 della commissione, del 23 ottobre 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2745/81 della commissione, del 9 settembre 1981, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1980-81 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 268 del 23 settembre 1981.

Pubblicati nel n. L 303 *del* 24 *ottobre* 1981.

(297/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto.

Con decreti ministeriali 25 settembre 1981 è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, modificata e integrata dalla legge 22 ottobre 1976, n. 750, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Regione Abruzzo:

Chieti: grandinata del 22 e 23 giugno 1981 nel territorio di varie località dei comuni di Ari, Canosa Sannita, Casacanditella, Filetto, Giuliano Teatino, Guardiagrele, S. Martino sulla Marrucina e Vacri.

Regione Basilicata:

Potenza: gelate del 19 e 20 aprile 1981 e del 6 e 7 maggio 1981 nel territorio di varie località dei comuni di Anzi, Atella, Filiano, Forenza, Laurenzana, Maschito, Melfi, Pietragalla, Ripacandida, S. Chirico Nuovo, Tolve e Vaglio Basilicata.

Regione Campania:

Caserta:

piogge e freddi tardivi dal 1° aprile 1980 al 31 maggio 1980; nubifragio dell'1-2 giugno 1980 e piogge torrenziali del 15 maggio 1980 nel territorio di varie località dei comuni di Carinola, Alvignano, Ruviano, Baia e Latina, Rocca Romana, Piedimonte Matese, Gioia S., S. Potito, Alfie e Ailamo;

gelate del 10-15 gennaio 1981 e vento forte dell'ultima decade di gennaio 1981 nel territorio dei comuni di Cervino, Caserta, Bellona, S. Maria Capua Vetere, Capua, Vitulazio, Francalise a Cancello e Maddaloni.

Salerno:

piogge torrenziali e inondazioni dei giorni 9, 10, 11, 12, 13 e 25 ottobre 1980, tromba d'aria del 7 e 10 ottobre 1980 e le grandinate dei giorni 13 e 14 ottobre 1980 nel territorio di varie località dei comuni di Fisciano, Mercato S. Severino, Castelsangiorgio, Roccapiemonte, Angri, S. Egidio M/no, S. Marzano, Casaletto Spartano, Tortorella, Pisciotta, Stio Cilento, Contursi e S. Gregorio Magno;

tromba d'aria dei giorni 27 e 30 novembre 1980, grandinate dei giorni 29 e 30 novembre 1980 e 1° dicembre 1980 e gelate dei giorni 30 novembre 1980 e 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dicembre 1980 nel territorio dei comuni di Salerno, Pontecagnano, Faiano, Montecorvino, Pugliano, Montecorvino Rovella, Battipaglia, Eboli, Serre, Altavilla, Silentina, Albanella, Capaccio, Giungano, Agropoli, Castellabate, Lustra Cilento e Sessa Cilento;

piogge torrenziali dei giorni 9, 10, 11, 12 e 13 ottobre 1980 nel territorio del comune di Giffoni Valle Piana, località « Sardone ».

Avellino: piogge torrenziali del 9, 10, 11, 12 e 13 ottobre 1980 nel territorio di varie località del comune di Montoro Inferiore.

Napoli: gelate dell'8 e 9 gennaio 1981 e della bufera di vento del 21 e 22 gennaio 1981 nel territorio dei comuni di Volla S. Giorgio a Cremano, Cercola, Torre del Greco, Torre Annunziata, Trecase, Terzigno, Boscoreale, Boscotrecase, Acerra, Cicciano, Roccarainola, Crispano, Caivano, Frattamaggiore, Frattaminore, Casavatore, Castellammare di Stabia, Gragnano, Portici, Vico Equense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Massalubrense, Afragola, Arzano, Cardito, Casoria, Bacoli, Monte di Procida, Napoli (sez. Barra e Ponticelli) ed Ercolano.

Regione Emilia-Romagna:

Bologna: nevicata del 3-4 novembre 1980 nel territorio di varie località dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel D'Aiano, Castel Del Rio, Castel San Pietro, Fontanelice, Gaggio Montano, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monterenzio, Monte San Pietro, Savigno e Vergato.

Ferrara:

grandinate del 2-4 maggio 1981 nel territorio del comune di Argenta;

grandinate del 4 maggio 1981 nel territorio del comune di Portomaggiore.

Regione Toscana:

Arezzo: grandinate del 3-11 luglio 1980 nel territorio di varie località dei comuni di Fogliano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Cortona, Marciano della Chiesa e Monte S. Savino.

Firenze:

grandinate del 1° giugno 1980; 20 giugno 1980 e 27 giugno 1980 nel territorio di varie località dei comuni di Calenzano, Certaldo, Firenze, Greve, S. Casciano V. Pesa, Cerreto Guidi, Pontassieve, Rignano sull'Arno e Vinci;

siccità primavera-estate 1979 nell'intero territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Empoli, Fiesole, Firenze, Greve, Impruneta, Lastra a Signa, L'Onda, Montelupo Fiorentino, Montamurlo, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Prato, Reffello, Rufina, S. Casciano Val di Pesa, Scandicci, Poggio a Caiano, Sesto Fiorentino, Signa, Tavernelle V.P. e Vinci.

Siena: grandinate del 1° giugno 1980 e 17 luglio 1980 nel territorio di varie località dei comuni di Montalcino, Castiglion d'Orcia, Gaiole in Chianti, Chiusi e S. Gimignano.

Arezzo:

inondazione del 3, 4, 5 e 6 novembre 1980 nel territorio di varie località dei comuni di Anghiari, Monterchi, Poppi, Cortona, Castiglion Fiorentino e S. Sepolcro.

tromba d'aria del 24 gennaio 1981 nel territorio di varie località dei comuni di Pian di Scò, S. Giovanni Val d'Arno e Terranuova Bracciolini.

Livorno: gelate dei mesi di gennaio-febbraio 1981 nell'intero territorio della provincia citata.

Regione Veneto:

Treviso: grandinate del 5, 17, 29 giugno, 2, 9, 11 luglio, 8 agosto 1980 nel territorio dei comuni di Fonte, Asolo, Maser, Miane, Vidor, Valdobiadene, Farra di Soligo, Zero Branco, Treviso, Preganziol, Mansué Oderzo, Ornelle, Gorgo al M., Motta di L., Salgareda, Roncade, Villorba, Breda di P., Castelcucco e Monfumo.

Rovigo: grandinata dell'11 luglio 1980 nel territorio dei comuni di Rovigo, S. Martino di Venezze e Crespino.

Venezia: grandinate del 12 agosto, 9, 10 ottobre 1980 nel territorio dei comuni di Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Chioggia.

Vicenza: siccità del periodo estivo 1980, nel territorio dei comuni di Enego, Foza, Gallio, Asiago, Roana, Rotzo, Conco, Lusiana, Gambellara, Montebello Vicentino, Zermeghedo, Cismon del Grappa, Campolongo sul Brenta, Pove del Grappa, Arsiero, Cogollo del Cengio, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo di Astico, Isola Vic/na, Malo, Monte di Malo, Santorso, S. Vito di Leguzzano, Schio, Sovizzo, Altavilla Vic/na, Creazzo, Gambugliano, Caltrano, Calvene, Piovene, Rocchette, Carré, Chiuppano, Lugo Vic/no, Mason Vicentino, Marostica e Pianezze, Romano D'Ezzelino, Valstagna, S. Nazario, Solagna, Bassano del Grappa.

Belluno: nubifragio del 16 e 17 ottobre 1980 nell'intero territorio provinciale.

Verona: grandinate dell'8 maggio, 7, 23, 27 giugno, 11, 27 luglio 1980 nel territorio dei comuni di Illasi, Castagnaro, San Mauro di Saline, Bevilacqua, Legnago, Terrazzo, Boschi S. Anna, S. Martino Buon Albergo, Selva di Progno, Zevio, Vestenanuova, Bussolengo, Lazise, Pescantina, Verona, S. Massimo.

Le regioni sopra citate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

(5986)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 29 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1216,050	1216,050	1215,90	1216,050	1216 —	1216,50	1215,950	1216,050	1216,050	1216,05
Dollaro canadese . .	1006,050	1006,050	1005 —	1006,050	1006,30	1006,50	1005,900	1006,050	1006,050	1006,05
Marco germanico .	530,360	530,360	530,50	530,360	530 —	530,65	530,550	530,360	530,360	530,35
Fiorino olandese .	481,540	481,540	480,75	481,540	481,10	481,55	481,220	481,540	481,540	431,55
Franco belga .	31,760	31,760	31,75	31,760	31,75	31,70	31,765	31,760	31,760	31,75
Franco francese . .	211,270	211,270	211,25	211,270	211,34	211,25	211,350	211,270	211,270	211,25
Lira sterlina . .	2222,200	2222,200	2217,75	2222,200	2218,60	2222,20	2222,780	2222,200	2222,200	2222,20
Lira irlandese .	1880 —	1880 —	1879 —	1880 —	1877,50	—	1883 —	1880 —	1880 —	—
Corona danese . .	165,010	165,010	165 —	165,010	164,83	165,10	165 —	165,010	165,010	165 —
Corona norvegese . .	202,500	202,500	202,50	202,500	202,53	202,50	202,600	202,500	202,500	202,50
Corona svedese .	216,350	216,350	216,25	216,350	216,16	216,55	216,430	216,350	216,350	216,35
Franco svizzero .	645,300	645,300	644,50	645,300	643,64	645,30	646 —	645,300	645,300	645,30
Scellino austriaco . .	75,762	75,762	75,70	75,762	75,64	75,70	75,815	75,762	75,762	75,75
Escudo portoghese	18,750	18,750	18,55	18,750	18,57	18,75	18,500	18,750	18,750	18,75
Peseta spagnola .	12,445	12,445	12,43	12,445	12,42	12,45	12,438	12,445	12,445	12,44
Yen giapponese .	5,171	5,171	5,19	5,171	5,17	5,16	5,165	5,171	5,171	5,17
E.C.U. .	1296,370	1296,370	1296,37	1296,370	—	—	1296,370	1296,370	1296,370	—

Media dei titoli del 29 ottobre 1981

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	40,450
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 .	91,550
» 5,50% » » 1968-83 . . .	84,800
» 5,50% » » 1969-84 . . .	80,925
» 6% » » 1970-85 . .	76,650
» 6% » » 1971-86 . . .	70,150
» 6% » » 1972-87 . .	70,050
» 9% » » 1975-90 . . .	71,050
» 9% » » 1976-91 . . .	73,900
» 10% » » 1977-92 . . .	78,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	64,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	64,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81 . .	99,475
» » » » 1- 1-1980/82 . .	99,050
» » » » 1- 3-1980/82 . .	99 —
» » » » 1- 5-1979/82 . .	98,675
» » » » 1- 5-1980/82 . .	98,800
» » » » 1- 6-1980/82 . .	98,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 .	98,575
» » » » 1- 7-1980/82 .	98,550
» » » » 1- 8-1980/82 .	98,375
» » » » 1-10-1979/82 .	98,650
» » » » 1-10-1980/82 .	98,650
» » » » 1-12-1980/82 .	98,600
» » » » 1- 1-1980/83 .	98,325
» » » » 1-10-1980/83 .	98,975
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,275
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	94,750
» » Pol. 12% 1- 1-1982	98,325
» » » 12% 1- 4-1982	96,400
» » » 15% 1- 1-1983	95,200
» » » 12% 1-10-1983	87,050
» » » 12% 1- 1-1984 . . .	84,800
» » » 12% 1- 4-1984	84,425
» » » 12% 1-10-1984 . .	83,225
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1216 —
Dollaro canadese	1005,975
Marco germanico	530,455
Fiorino olandese	481,380
Franco belga	31 762
Franco francese	211,310
Lira sterlina	2222,490
Lira irlandese	1881,500
Corona danese	165,005
Corona norvegese	202,550
Corona svedese	216,390
Franco svizzero	645,650
Scellino austriaco	75,788
Escudo portoghese	18,625
Peseta spagnola	12,441
Yen giapponese	5,168
E.C.U.	1296,370

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1981

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1981 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1980		142.426.272.003		
Gestione di bilancio	Entrate finali	70.765.541.713.039		
	Spese finali		105.359.735.201.086	— 34.594.193.488.047
	Rimborso di prestiti		6.122.684.070.500	
	Accensione di prestiti	14.544.362.285.120		
	TOTALE	85.309.903.998.159	111.482.419.271.586	— 26.172.515.273.427
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	627.640.827.797.755	576.540.293.580.425	+ 51.100.534.217.330
	Crediti di tesoreria	207.497.317.233.211	232.494.708.593.868	— 24.997.391.360.657
	TOTALE	835.138.145.030.966	809.035.002.174.293	+ 26.103.142.856.673
	TOTALE COMPLESSIVO	920.590.475.301.128	920.517.421.445.879	
Fondo di cassa al 30 settembre 1981			73.053.855.249	— 69.372.416.754
	TOTALE A PAREGGIO	920.590.475.301.128	920.590.475.301.128	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1980	Al 30 settembre 1981	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	142.426.272.003	73.053.855.249	— 69.372.416.754
Crediti di tesoreria	59.983.629.659.904	84.981.021.020.561	+ 24.997.391.360.657
TOTALE	60.126.055.931.907	85.054.074.875.810	+ 24.928.018.943.903
Debiti di tesoreria	166.638.957.897.727	217.739.492.115.057	— 51.100.534.217.330
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 106.512.901.965.820	— 132.685.417.239.247	— 26.172.515.273.427

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 settembre 1981: 762.754.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: PASQUA

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 1981

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	56.730.939.650.024 *				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	13.857.341.606.900 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	70.588.281.256.924 *	TITOLO I — Spese correnti . .	90.160.828.592.736	Risparmio pubblico	— 19.572.547.335.812 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	177.260.456.115 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	15.198.906.608.350		
ENTRATE FINALI . . .	70.765.541.713.039	SPESE FINALI . . .	105.359.735.201.086	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 34.594.193.488.047
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	6.122.684.070.500		
ENTRATE FINALI . . .	70.765.541.713.039	SPESE COMPLESSIVE . . .	111.482.419.271.586	Ricorso al mercato	— 40.716.877.558.547
TITOLO IV — Accensione di prestiti	14.544.362.285.120				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	85.309.903.998.159	SPESE COMPLESSIVE . . .	111.482.419.271.586	Saldo di esecuzione del bilancio	— 26.172.515.273.427

(*) Dato provvisorio

(6290)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce					
ORO					
I in cassa	L.			2.265.040.781.131	
II in deposito all'estero	»			22.417.203.723.920	24.682.244.505.051
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				8.507.195.386.341
CASSA	L.				956.503.302.288
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I risconto di portafoglio:					
- ordinario	L.		188.904.779.746		
- ammassi	»		1.538.687.413.951	1.727.592.193.697	
II anticipazioni:					
- in conto corrente	L.		187.891.182.649		
- a scadenza fissa	»		—		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		522.254.334.704	710.145.517.353	
III prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.				2.437.737.711.050
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I ECU	L.			10.019.136.717.576	
II altre attività:					
- biglietti e divise	L.		461.931.172		
- corrispondenti in conto corrente	»		87.486.466.266		
- depositi vincolati	»		1.487.182.500.000		
- diverse	»			1.575.130.897.438	11.594.267.615.014
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				1.495.380.542.378
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			13.940.492.130.524	
II conti speciali	»			2.218.506.612.213	16.158.998.742.737
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	L.				24.018.308.445.773
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	L.				119.264.082.502
TITOLI DI PROPRIETA'					
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
- in libera disponibilità	L.		30.199.479.976.835		
- per investimento delle riserve statutarie	»		281.159.146.696		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		798.910.127.636	31.279.549.251.167	
II Titoli di società ed enti:					
- per investimento delle riserve statutarie	L.		10.887.160.534		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		236.597.111.123	247.484.271.657	
III Azioni e partecipazioni:					
- di società ed enti controllati					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	122.914.100			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	52.632.392.446	52.755.306.546		
- di società ed enti collegati					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	562.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	4.030.611.550	4.593.187.550		
- di altre società ed enti					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	32.734.031.995			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	48.970.199.077	81.704.231.072	139.052.725.168	31.666.086.247.992
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000
IMMOBILI					
I ad uso degli uffici	L.			1	
II ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			28.787.737.540	28.787.737.541
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI					
I mobili	L.			20.895.950.465	
II impianti	»			58.754.850.119	
III monete e collezioni	»			307.195.088	79.957.995.672
PARTITE VARIE					
I biglietti banca in fabbricazione	L.			—	
II procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
- completati	L.		15.918.238.858		
- in allestimento	»		6.167.602.481	22.085.841.339	
III debitori diversi	L.			17.612.659.282	
IV altre	»			816.587.276.055	856.285.776.676
RATEI	L.				150.747.252.097
RISCONTI	L.				—
SPESE DELL'ESERCIZIO	L.				2.375.212.478.055
	L.				125.647.137.821.107
CONTI D'ORDINE					
I Titoli ed altri valori:					
- a garanzia	L.		4.343.556.193.418		
- altri	»		137.280.634.102.421	141.624.190.295.839	
II Depositari di titoli e valori:					
- interni	L.		—		
- esteri	»		713.156.148.021	713.156.148.021	
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			2.144.713.227.462	
IV Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)	»			—	
V Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	»			516.000.000.000	
VI Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
- interni	L.		—		
- esteri	»		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)	L.			1.744.500.000.000	
VIII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	»			191.739.934.288	148.678.799.605.610
TOTALE...	L.				274.325.937.426.717

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(6291)

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

30 settembre 1981

PASSIVO

Voce		Parziale	Totale
CIRCOLAZIONE ... L.			26.473.221.440.000
VAGLIA CAMBIARI ... L.			222.814.396.686
ALTRI DEBITI A VISTA			
I ordini di trasferimento ... L.		—	
II altri ... »		1.410.906.138	1.410.906.138
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI ... L.			761.143.337.339
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO ... L.			1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA ... L.			25.259.828.063
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386 ... L.			232.323.066.982
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I ai fini della riserva bancaria obbligatoria ... L.		36.175.663.653.612	
II a garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita ... »		441.976.062	
III conti vincolati investimenti all'estero ... »		77.751.093.429	
IV società costituende ... »		60.133.379.284	
V per debordo del massimale sugli impieghi ... »		1.081.726.314.077	
VI altri ... »		5.190.748.765.404	42.586.465.181.868
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. ... L.			560.974.349.906
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. ... L.			1.657.532.262.307
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO			
I depositi in valuta estera ... L.		90.966.198.888	
II conti dell'estero in lire ... »		207.654.156.186	298.620.355.074
DEBITI IN ECU (FECoM) ... L.			10.002.575.928.719
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
conto corrente ordinario (saldo creditore) ... L.			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) ... L.			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO ... L.			165.809.970.875
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) ... L.		29.427.993.927.324	
II fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) ... »		1.325.092.246.606	
III fondo svalutazione portafoglio ... »		234.919.178.078	
IV fondo oscillazione cambi ... »		840.000.000.000	
V fondo oscillazione titoli ... »		1.133.367.421.304	
VI fondo copertura perdite eventuali ... »		1.951.184.896.478	
VII fondi assicurazione danni ... »		301.591.685.925	
VIII fondo ricostruzione immobili ... »		35.823.287.314	
IX fondo rinnovamento impianti ... »		36.250.000.000	
X fondi imposte ... »		310.376.114.505	
XI accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale ... »		1.200.000.000.000	
XII fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati ... »		450.704.685	36.797.049.462.219
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ... L.			17.[illegible]88.046.069
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI ... L.			43.806.021.680
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI ... L.			3.448.240.718
PARTITE VARIE			
I creditori diversi ... L.		7.608.931.566	
II altre ... »		3.008.689.629.207	3.016.298.560.773
RATEI ... L.			22.617
RISCONTI ... L.			—
CAPITALE SOCIALE ... L.			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO ... L.			162.411.615.846
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO ... L.			171.683.477.211
RENDITE DELL'ESERCIZIO ... L.			2.445.601.350.017
L.			125.647.137.821.107
CONTI D'ORDINE			
I Depositanti di titoli e altri valori ... L.		141.624.190.295.839	
II Titoli e valori presso terzi ... »		713.156.148.021	
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto ... »		2.144.713.227.462	
IV Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) ... »		—	
V Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) ... »		516.000.000.000	
VI Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) ... »		1.744.500.000.000	
VII Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
- interni ... L.	—		
- esteri ... »	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII Ammortamenti fiscali c/evidenza ... L.		191.739.934.288	148.678.799.605.610
TOTALE... L.			274.325.937.426.717

p. *Il ragioniere generale:* GIORGI

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 20 ottobre 1981, n. 416. Snellimento delle procedure per il pagamento in favore delle ditte che hanno stipulato contratti con il commissariato per le opere di urbanizzazione ed acquisti prefabbricati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 24 maggio 1924, n. 827;

Considerato che il sistema dei pagamenti in favore delle ditte che hanno stipulato contratti con il commissariato ovvero con i comuni non consente quella celerità richiesta per stimolare il più rapido reinsediamento provvisorio delle popolazioni terremotate in favore della Campania e della Basilicata;

Ravvisata l'opportunità di snellire le procedure in atto mediante l'accentramento dei pagamenti direttamente in favore delle ditte interessate nelle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato dell'area terremotata;

Considerato, altresì, che il sistema predetto provoca il riafflusso alle sezioni di tesoreria dei mezzi finanziari già messi a disposizione dei tesorieri comunali;

Ritenuto che gli scopi suindicati possono essere ugualmente raggiunti con l'accensione di un'apertura di credito speciale direttamente in favore dei sindaci delle amministrazioni locali interessate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dal decreto-legge n. 776/1980 ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

1) Il commissario od i prefetti dell'area terremotata, previo l'adozione di apposito provvedimento formale, possono disporre l'apertura di credito speciale presso le Sezioni di tesoreria provinciale per il pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione ovvero per la fornitura dei prefabbricati ai comuni interessati. Titolare dell'apertura di credito predetta è il Sindaco che assume, ad ogni effetto di legge, la qualifica di funzionario delegato del commissario e gestisce fondi di provenienza erariale.

2) Le aperture di credito predette sono alimentate, diversamente dagli ordini di accreditamento considerati dalla legislazione vigente, dai versamenti disposti dal commissario e dalle prefetture dell'area terremotata mediante emissione di apposito ordinativo tratto a carico delle contabilità speciali già accese presso le sezioni di tesoreria provinciale predette.

Possono, altresì, effettuare versamenti i sindaci ovvero i tesorieri degli enti locali per le eventuali disponibilità residue non utilizzate per il pagamento degli importi dovuti alle ditte assuntrici dei lavori di urbanizzazione o fornitrici di prefabbricati leggeri.

I sindaci ed i tesorieri sono tenuti, entro dieci giorni dalla data di accensione dell'apertura di credito speciale di cui trattasi, a versare le disponibilità residue in precedenza considerate.

I versamenti e gli accreditamenti predetti costituiscono il limite massimo entro il quale i sindaci possono disporre pagamenti a carico delle aperture di credito considerata al punto 1).

Il commissario ed i prefetti dell'area terremotata possono in deroga alle norme vigenti e mediante adozione di apposito provvedimento formale, trasferire fondi da un'apertura di credito speciale ad un'altra ed anche incamerare eccedenze direttamente al fondo di contabilità speciale di cui al decreto-legge n. 776/1980.

3) Gli ordinativi di pagamento di cui al punto precedente sono sottoscritti dal sindaco (ovvero da un suo delegato) e dal dirigente dell'ufficio di ragioneria del comune. Ove manchi quest'ultimo funzionario, il titolo predetto sarà sottoscritto, dal segretario comunale. Gli stessi ordinativi possono essere emessi soltanto dopo le autorizzazioni, i visti ed i controlli considerati, per i casi di specie, dalle disposizioni commissariali vigenti.

4) Copia delle contabilità relative alle singole aperture di credito speciali saranno trasmesse, appena esaurite le disposizioni di pagamento, ai comuni che avranno cura di unirle ai rendiconti che sono tenuti a produrre alle prefetture interessate.

Gli ordinativi di pagamento estinti saranno restituiti, in conformità alle disposizioni vigenti, ai comuni che li hanno emessi e saranno allegati ai rendiconti considerati al comma precedente.

In deroga alle norme vigenti, eventuali importi non utilizzati dalle amministrazioni comunali interessate saranno versati, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale, ai fondi di contabilità speciale di cui al già citato decreto-legge n. 776/1980.

5) A tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano, in quanto compatibile, le disposizioni contenute nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel regio decreto 24 maggio 1924, n. 827, le istruzioni sui servizi del tesoro, riguardante la gestione di ordini di accreditamento emessi dalle amministrazioni dello Stato in favore dei funzionari delegati.

Napoli, addì 20 ottobre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(6292)

Ordinanza 20 ottobre 1981, n. 418. Presa in carico ed individuazione delle roulottes acquistate per le esigenze delle zone terremotate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che all'art. 58 prescrive, per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi che devono circolare, l'obbligo di essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per provincia, a cura dell'ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo stesso;

Considerato che nella prima fase di emergenza del recente sisma, si è provveduto, tramite le prefetture, all'acquisto di un considerevole numero di roulottes, per essere assegnate ai nuclei familiari terremotati;

che i mezzi di cui sopra non vanno immatricolati ai sensi della normativa prevista dal cennato art. 58, in quanto gli stessi non sono destinati alla circolazione, ma specificatamente al ricovero di nuclei familiari senzatetto e con unica legittima possibilità di spostamento limitata al trasferimento dai centri di raccolta alle zone di impiego e viceversa;

Ritenuto, per motivi suesposti, che, comunque, occorre assicurare alle roulottes in questione, un sistema di immatricolazione che se pur non riconducibile alla normativa prevista dal vigente codice della strada, ne assicuri ugualmente e validamente l'individuazione e la pubblicità;

che, ai fini anzidetti, tale mezzo di individuazione possa essere costituito da una targa dalle stesse dimensioni di quella prevista per l'immatricolazione dei normali veicoli in circolazione, da apporre con idonei mezzi nella parte posteriore del veicolo ed in maniera ben visibile, riportante l'indicazione dell'organismo di appartenenza, della sigla della provincia in cui in atto si trova ubicato, nonché di un numero progressivo di immatricolazione sempre per ciascuna provincia;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Le roulottes comunque acquistate da questo commissariato per il primo ricovero delle persone senzatetto non rientrano nella citata normativa prevista dall'art. 58 del codice della strada, pertanto:

dovranno essere immatricolate mediante apposizione, nel retro del mezzo, di una targa così articolata:

« PROTEZIONE CIVILE

ricovero di emergenza n. . . . »;

per ogni targa dovrà essere aggiunta, dopo il termine « emergenza », la sigla della provincia dove in atto si trova ubicata la roulotte, nonché il numero progressivo riferito sempre a ciascuna provincia;

detta targa, con fondo bianco e scritta nera, dovrà avere le stesse dimensioni di quella applicata nella parte posteriore dei normali veicoli in circolazione;

per le roulottes già immatricolate, la nuova targa sarà apposta nella parte superiore in corrispondenza di quella esistente.

Un funzionario di ciascuna prefettura delle province terremotate, all'uopo nominato con provvedimento del prefetto, curerà gli adempimenti di cui sopra, provvedendo, altresì, ad istituire apposito registro-inventario nel quale saranno riportati gli estremi di ogni roulotte (marca, modello, tipo, numero di telaio, eventuale numero di targa, se già immatricolata, estremi della nuova targa apposta ai sensi della presente ordinanza).

Le roulottes indicate non potranno, in ogni caso, avere una destinazione diversa da quella di ricovero per senza tetto.

A tal fine, il funzionario di prefettura incaricato degli adempimenti di cui ai precedenti commi, curerà, contestualmente agli adempimenti stessi, il rilascio di un certificato nel quale, oltre ad essere riportati i dati relativi alla immatricolazione ed alla inventariazione della roulotte, sarà espressamente precisato che detto mezzo può circolare unicamente in caso di trasferimento dai centri di raccolta alle zone di impiego e viceversa.

Durante tale fase di trasferimento, i mezzi che provvedono al trasporto o al traino delle roulottes devono essere coperti da assicurazione anche per i suddetti veicoli trasportati o trainati.

Al relativo onere, stimato in lire 120 milioni, si farà fronte con i fondi di questo commissariato.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, addì 20 ottobre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(6293)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della cooperativa A.P.I., in Trieste

Con delibera 15 settembre 1981, n. 3905, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa A.P.I., in Trieste, nominando commissario governativo, per la durata di sei mesi, il rag. William Omari, con studio in Trieste, via S. Francesco, 14/1.»

(6232)

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Latteria sociale turnaria di Anduins» Soc. coop. a r.l., in Anduins di Vito d'Asio.

Con delibera 29 settembre 1981, n. 4078, la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, della cooperativa «Latteria sociale turnaria di Anduins» Soc. coop. a r.l., in Anduins di Vito d'Asio, il cav. uff. Dionisio Moras, residente in via Dante n. 7 di Cordenons (Pordenone), in sostituzione del rag. Riccardo Fioretti, rinunciatario.

(6231)

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Stazione per la riproduzione bovina - Soc. coop. a r.l.», in Cordenons di Pordenone.

Con delibera 29 settembre 1981, n. 4077, la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, della cooperativa «Stazione per la riproduzione bovina - Soc. coop. a r.l.», in Cordenons, il cav. uff. Dionisio Moras, residente in via Dante, 7, di Cordenons (Pordenone), in sostituzione del rag. Riccardo Fioretti, rinunciatario.

(6230)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Iseo

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 10 luglio 1981, n. 947, comune di Iseo (Brescia);

(6179)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per le esigenze della terza cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domnade, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di patologia generale (terza cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia, viale Regina Elena, 324, Roma, alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6296)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di architettura:

servizi generali posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6305)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a venti posti di custode e guardia notturna per le sedi della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nel Bollettino ufficiale anno 4° del novembre-dicembre 1978 n. 11-12 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 settembre 1978 relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esame-colloquio a venti posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria per le sedi della regione Friuli-Venezia Giulia, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1977.

(6271)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813020)